

Osservatorio sulle fonti

LA LINGUA ITALIANA: UN VALORE DA TUTELARE? PROBLEMI E PROSPETTIVE

di *Maria Cristina Grisolia**

SOMMARIO: 1. La tutela della lingua italiana. Una questione per molto tempo trascurata nel dibattito intorno all'art. 6 Cost. – 2. La lenta attuazione dell'art. 6 Cost. e lo sviluppo della problematica intorno alla tutela delle lingue minoritarie. – 3. La legge n. 482 del 1999 e la completa attuazione dell'art. 6 Cost. Le questioni sorte intorno alla lingua italiana e alla sua ufficialità. – 4. Una possibile riforma costituzionale? Un problema di tutt'altro che facile soluzione.

This article analyses the relationship between Italian as well as other recognized spoken languages in the Italian constitution and legal system. The issue examines the law n. 482 (1999) and points out the existence of a contradiction between the current protection of the languages and the common inattention towards the use of Italian language. This "scenario" rises the question whether a greater constitutional protection is needed. The article explores numerous constitutional amendments have been presented in the course of the recent years and which problems prevented their approval.

* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale generale nell'Università degli Studi di Firenze.

Osservatorio sulle fonti

1. La tutela della lingua italiana. Una questione per molto tempo trascurata nel dibattito intorno all'art. 6 Cost.

Nella realtà contemporanea, contrassegnata da fenomeni di multiculturalismo, resi incalzanti dal dominio incombente della c.d. globalizzazione, la tutela e lo sviluppo del patrimonio linguistico, di singoli o di intere comunità, costituisce ormai un principio che ha assunto una fondamentale valenza sia nel diritto interno che internazionale.

L'assunto non ha bisogno di essere dimostrato, trovando da tempo una sua limpida formulazione nella nostra legislazione (ordinaria e costituzionale)¹ e in una normativa internazionale ed europea, che è da tempo attenta alla tutela dei diritti dei gruppi minoritari².

Ciò nella consapevolezza del valore della lingua non solo come fondamentale strumento di comunicazione, ma soprattutto quale principale fattore identitario di ogni individuo e della rispettiva comunità di appartenenza, che in essa realizzano a pieno la propria storicità³.

Il problema, ovviamente, ha soprattutto riguardato i soli idiomi delle comunità minoritarie⁴, costrette ad un confronto con le rispettive lingue nazionali, rispetto al quale la sola aspettativa possibile è quella di un ragionevole bilanciamento tra le diverse tutele attribuite alla loro e alla lingua ufficiale.

Vero è, tuttavia, che, proprio nel momento in cui il nostro ordinamento ha raggiunto, con l'approvazione della l. n. 482 del 1999⁵, un soddisfacente equilibrio⁶, la questione, per un bizzarro paradosso, sembra riguardare proprio la lingua italiana. La quale è stata di recente oggetto di inaspettate manifestazioni di trascuratezza e disattenzione, che ne hanno messo in discussione l'assolutezza del primato.

E' certo indubbio che la lingua italiana non abbia mai avuto bisogno di particolari tu-

¹ Il riferimento va, da un lato, alla l. n. 482 del 1999 che, sia pure con molto ritardo, ha dettato una disciplina generale della materia e, dall'altro, all'art. 6 Cost., il quale, come è noto, fornisce alla tutela delle minoranze linguistiche un testuale rilievo costituzionale.

² V. sul punto, in particolare, V. PIERGIGLI, *Art.6*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione italiana*, Utet, Torino, 2006, p.166 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002, p.165 ss. Più di recente v. ampiamente L. CONDORELLI, D. RUSSO, *La tutela delle lingue minoritarie nel diritto internazionale*, in P. CARETTI A. CARDONE (a cura di), *Lingue e diritti*. Vol. II, *La lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze*, Accademia della Crusca, Firenze, 2014, p. 5 ss.; O. FERACI, *La tutela delle lingue minoritarie nel diritto dell'Unione Europea*, *ibidem*, p. 35 ss.

³ Così Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1992, punto 6 del considerato in diritto.

⁴ Intendendosi per minoranza, secondo la definizione a suo tempo fornita da A. Pizzorusso, «un gruppo sociale, posto in condizioni d'inferiorità nell'ambito della comunità statale, i cui membri, legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza (od eccezionalmente da quello di sudditanza, di stabile residenza, etc.) ricevono dall'ordinamento giuridico di esso un trattamento particolare, diretto ad eliminare la situazione minoritaria ovvero ad istituzionalizzarla e disciplinarla nell'ambito dello Stato stesso» (A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 193).

⁵ L. n. 482 del 1999 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche").

⁶ Così M. LUCIANI, *Intervento al Convegno sul tema "Il potere della lingua: Politica linguistica e valori costituzionali"* Roma, 19 febbraio, 2014, in *Riv. AIC*, 2/2014 p. 2.

Osservatorio sulle fonti

tele.

Che essa sia, infatti, la lingua ufficiale del nostro Stato, come lo sono le lingue storicamente affermatesi nei rispettivi ordinamenti, è cosa espressamente dichiarata dalla Corte costituzionale⁷, formalmente attestata dalla legge del 1999⁸ e mai, comunque, messa in discussione.

E, tuttavia, a differenza degli altri ordinamenti⁹, non si può dire che detto principio abbia avuto una sua particolare valorizzazione nel nostro sistema. Esso, infatti, non solo manca di una solenne proclamazione nel dettato costituzionale¹⁰, ma è stato a lungo privo, anche a livello ordinario (almeno fino alla legge del 1999), di una sua puntuale attestazione. Tale principio si è così disperso in una serie di «episodi normativi», non in grado di configurare una qualche *politica linguistica*, volta a valorizzare e promuovere il nostro idioma nazionale¹¹.

Ma soprattutto, dicevamo, nessun riferimento compare nel dettato costituzionale.

A differenza, infatti, da quanto sancito dallo Statuto albertino, che faceva preciso richiamo alla lingua italiana quale “lingua ufficiale delle Camere”¹², il Costituente ha volutamente escluso qualsiasi menzione a riguardo.

Vero è che i nostri padri fondatori si sono dimostrati tutt’altro che propensi a celebrare quelli che rappresentano i simboli tradizionali della nazione¹³: l’inno, l’emblema, la lingua appunto, e, fino alla legge costituzionale del 2001, la capitale¹⁴. E ciò con l’unica eccezione del richiamo alla bandiera per il quale, tuttavia, ben pochi furono gli interventi registrati in suo favore e, per di più, di livello assai modesto. Quasi che – si ironizzò – si trattasse non del principale simbolo del nuovo Stato italiano, ma di una mera questione “di sartoria”¹⁵.

Altrettanto vero è che, nonostante l’indifferenza dimostrata nei confronti di simboli ed emblemi¹⁶, non è mancato chi ha dato una giustificazione a tale lacuna, ridimensio-

⁷ V. Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 1982, là dove essa aveva affermato che «la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell’esercizio delle loro attribuzioni» (punto 2 del considerato in diritto).

⁸ V. art. 1, l. n. 482 del 1999.

⁹ Ordinamenti, dimostratesi ben più attenti del nostro soprattutto in tempi recenti. V. le costituzioni dei Paesi nati sulle rovine dell’Unione Sovietica e le recenti riforme costituzionali approvate in Francia (1992) e in Portogallo (2001). Sul punto M. AINIS, *Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana*, in *Dir. pubbl.*, 1-2/2010, p. 179 e s.; M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?, in *Riv. AIC*, 3/2012, p. 1.

¹⁰ Il che non vuol dire che non ci siano norme che fanno riferimento alla lingua italiana in fonti a natura costituzionale: v. art. 99 dello statuto del Trentino Alto Adige e l’art. 38 dello statuto della Valle d’Aosta.

¹¹ V. M. AINIS, *Politica e legislazione linguistica*, cit., p. 178.

¹² V. art. 62 dello Statuto albertino.

¹³ V. T. GROPPi, *Art. 12*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione italiana*, Utet, Torino, 2006, p. 308.

¹⁴ V. l. cost. n. 3 del 2001.

¹⁵ V. T. GROPPi, op. cit., p. 308.

¹⁶ V. ancora T. GROPPi, op. loc. cit.

Osservatorio sulle fonti

nandone di molto la valenza negativa.

Si è così sottolineato come, malgrado l'assenza di qualsivoglia disposizione nel *testo*, il *contesto*¹⁷ facesse sì che non potessero sorgere equivoci quanto al valore della lingua italiana nel nostro sistema: *in primis*, a tacere d'altro, la stessa redazione della Costituzione in questa lingua.

E si è ancora evidenziato¹⁸ come tale lacuna, lontano dall'esprimere trascuratezze od omissioni, stesse piuttosto ad indicare la volontà di rompere il troppo stretto rapporto che si era venuto a creare nell'Italia statutaria tra l'ufficialità della lingua e la sovranità di uno Stato che aveva assunto, con l'avvento del regime fascista, contorni sempre più autoritari.

Proprio a causa di una tale forza evocativa – si è detto – non doveva destare perplessità che i nostri Costituenti avessero deciso di omettere ogni riferimento a riguardo, preferendo piuttosto – per contrapporsi, invece, a quella esperienza – porre l'accento sulla necessaria tutela delle comunità appartenenti a lingue minoritarie, sottolineando così il pluralismo e la democraticità del nuovo ordinamento.

Comunque siano andate le cose, è un fatto che detta tutela, poi sancita dall'art.6 Cost., sia pure con qualche ritardo e non senza incertezze ed ambiguità¹⁹, ha finito per assumere, anche in virtù della sua collocazione tra i primi articoli della Costituzione, la natura di un vero e proprio principio fondamentale²⁰. Principio che, come tale, ha per molto tempo concentrato l'attenzione del legislatore più sulla tutela delle lingue «degli altri» che non sulla tutela della «nostra», la quale non appariva evidentemente bisognosa né di particolari difese né di puntuali valorizzazioni.

2. La lenta attuazione dell'art. 6 Cost. e lo sviluppo della problematica intorno alla tutela delle lingue minoritarie

Comunque siano andate le cose, dicevamo, è un fatto, dunque, che l'interesse del legislatore è stato per molto tempo assorbito dalle sole problematiche sviluppatesi non in-

¹⁷ Corsivi dell'autore. (M. AINIS, op. cit., p.180).

¹⁸ V. P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Riv. AIC*, 2/2014, p. 5.

¹⁹Nella stesura iniziale, infatti, il progetto di Costituzione, redatto dalla Commissione dei Settantacinque, non contemplava una specifica tutela delle minoranze linguistiche, ritenuta pleonastica in quanto già prevista nella formulazione del principio di eguaglianza. L'art. 6 Cost. trae, dunque, origine da un emendamento proposto in Assemblea dall'on. Codignola, secondo il quale la disposizione avrebbe dovuto essere inserita nel titolo relativo all'ordinamento regionale, sostituendo l'istituto delle regioni a statuto speciale di confine, dove era manifesta la tutela delle minoranze etniche e linguistiche. Su proposta dell'on. Tosato la norma fu, poi, collocata tra i principi fondamentali e, infine, votata il 22 luglio del 1947. Essa, tuttavia, rimase ancorata al fenomeno che caratterizzava le zone di confine, contribuendo a differenziarne la considerazione rispetto alle minoranze disseminate nel resto del territorio nazionale. Sul punto v. V. PIERGIGLI, *Art.6*, cit., p. 157 e s.

²⁰ Così A. PIZZORUSSO, *Le minoranze*, cit., p. 305. Ma v. anche Corte costituzionale, sent. n. 15 del 1996. «Il principio espresso nell'art.6 Cost. – ha sottolineato il giudice costituzionale – si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente» (punto 2 del considerato in diritto).

Osservatorio sulle fonti

torno alla lingua italiana, ma alle lingue parlate entro i nostri confini²¹.

Non poche le questioni che hanno costituito oggetto di dibattito in dottrina. La quale, comunque interpretasse l'art. 6 Cost. (quale norma, cioè, rafforzativa o piuttosto complementare al principio espresso dall'art.3, primo comma, della Costituzione²²), ha fin da subito reclamato, al posto delle più facili forme di tutela *negativa*, quali sono quelle richieste da quest'ultima disposizione, le ben più complesse forme di tutela *positiva*; le uniche in grado di fornire alle minoranze alloglotte gli strumenti necessari alla difesa e alla valorizzazione del loro patrimonio culturale e linguistico.

Poco importa se tale tutela, come volevano alcuni autori²³, dovesse essere interpretata quale sorta di specificazione dell'art. 3 Cost., nella sua duplice accezione riferita sia all'uguaglianza sostanziale che a quella formale, intesa nel senso ampio di ragionevolezza²⁴; ovvero, come sostenuto da altri²⁵, essa dovesse costituire una esplicita deroga a questo principio, quale tutela ricollegabile non all'art. 3 Cost, ma al combinato disposto di altre disposizioni costituzionali (gli artt.2, 9, e 21 Cost.)²⁶.

In entrambi i casi, quello che appariva necessario (e che faceva discutere la dottrina) era l'indifferibile necessità di «provvedere» per dare ad essa, a fronte delle inevitabili vischiosità e dei non pochi ritardi, la doverosa effettività²⁷, assecondando le occorrenze del momento.

Né si può dire che gli interventi auspicati siano stati di facile e chiara realizzazione²⁸.

²¹ E cioè, accanto alle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale di confine: gli occitani nel Piemonte, in alcune valli del cuneese, in Val Chiusone, vicino a Pinerolo, e in Calabria; le comunità albanesi residenti nell'Italia meridionale; le minoranze variamente dislocate in Puglia, fra cui, la più consistente, quella greca; la minoranza croata in Molise; la minoranza catalana in Sardegna. (v. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., p. 85 ss.).

²² Per una ricostruzione della dottrina a riguardo v. E. PALICI DI SUNI PRAT, op. cit., p. 15 ss; ID., *Minoranze (voce)*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IX, 1994, p. 547 ss.

²³ V. A. PIZZORUSSO, *Art. 6*, cit., p. 307 e s; A. CERRI, *Libertà, uguaglianza, pluralismo nella problematica della garanzia delle minoranze*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1993, p. 311 ss.

²⁴ Si è sottolineato, infatti, come la tutela «negativa» ex art. 3 Cost. se appariva in linea di massima sufficiente a proteggere le minoranze «necessarie» o «loro malgrado» (cioè quelle minoranze che intendono integrarsi con il gruppo maggioritario), non bastava a tutelare le minoranze «volontarie» (cioè quelle che aspirano a valorizzare le proprie caratteristiche), le quali richiedono una tutela «positiva», quale può risultare soltanto da provvedimenti particolari e derogatori che stabiliscano nei loro confronti un regime in certo senso privilegiato (v. A. PIZZORUSSO, *Art.6*, cit., p. 307).

²⁵ V. in particolare C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione. Saggi*, Cedam, Padova, 1955, p. 49; P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Uguaglianza (principio di)*, in *Noviss. dig.*, vol. XIX, 1973, p.1091; L. PALADIN, *Eguaglianza (diritto costituzionale)*, in *Encicl. dir.*, vol. XIV, 1965, p. 541.

²⁶ L'art. 2 Cost., quale norma che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; l'art. 9 Cost., quale norma che tutela lo sviluppo della cultura; l'art. 21 Cost., quale norma che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e, più in generale, i valori del pluralismo (v. E. PALICI DI SUNI PRAT, op. cit., p. 18).

²⁷ Così, Corte costituzionale, sent. n. 28 del 1992, che qualificò l'art.6 Cost., quale norma «direttiva e dall'applicazione differita» (punto 2 considerato in diritto).

²⁸ In generale, sulla lenta e complessa attuazione dell'art. 6 Cost v. A. PIZZORUSSO, op. cit., p. 315 ss.; ID., *Minoranze etnico-linguistiche (voce)*, in *Encicl. dir.*, vol. XXVI, 1976, p. 545 ss; S. BARTOLE, *Minoranze nazionali (voce)*, in *Nss.dig.it.*, App. V, 1984, p. 44 ss. Più di recente V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie ed identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 366 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, op. cit., p. 85

Osservatorio sulle fonti

Basti dire che essi, ben lontani dall'essere il frutto di libere scelte di politica legislativa, sono stati per lo più originati da fatti o da accadimenti di ordine non interno, ma internazionale, i quali hanno fortemente condizionato i tempi e i modi di sviluppo: gli accordi De Gasperi-Gruber (1946) e Moro-Waldheim (1969), quanto al regime linguistico della minoranza tedesca nel Trentino Alto Adige (*rectius* nella provincia di Bolzano)²⁹; il *memorandum* di Londra (1954) ed il Trattato di Osimo (1975), quanto al regime linguistico della minoranza slovena nella regione Friuli Venezia Giulia (*rectius* nella provincia di Trieste)³⁰.

E, d'altra parte, proprio la frammentata consistenza delle comunità alloglotte, per lo più dislocate nelle aree periferiche, oltre che l'indiscusso primato da sempre detenuto dalle minoranze delle zone di confine (le uniche in grado di vantare un loro presunto riconoscimento)³¹, hanno fatto sì che la relativa disciplina risultasse tutt'altro che organica e di chiara sistemazione. Frutto quale era, non solo delle scelte pressoché esclusive delle singole regioni (a statuto speciale, ma anche ordinario)³², ma soprattutto occasionata dalle differenti istanze provenienti dalle diverse realtà territoriali, le quali, a seconda del rilievo e dell'importanza loro riconosciuta, si facevano promotrici di una legislazione che non poteva risultare che frammentata e priva di principi ordinamentali di riferimento.

Delle due vie che era possibile seguire per attuare l'art. 6 della Costituzione (l'una, quella di ricorrere a norme statali di principio, applicabili nei confronti di tutte le minoranze, l'altra, quella di regolare le singole realtà con norme particolari)³³ è stata, dunque, la seconda ad avere la meglio; e ciò almeno fino all'approvazione della legge n. 482 del 1999.

Una prospettiva, questa, che è stata per molto tempo favorita da una giurisprudenza costituzionale, la quale, dopo un primo indirizzo di segno contrario, si è definitivamente assestata sul riconoscimento, a favore delle regioni, prima, speciali ma, poi, anche ordinarie, di significativi spazi di intervento³⁴.

ss.

²⁹ V. S. BARTOLE, *Minoranze nazionali*, cit., p. 47 ss; V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p.161 ss.

³⁰ V. S. BARTOLE, *Minoranze nazionali*, cit., p. 50 ss; V. PIERGIGLI, *Art.6*, cit., p.162 ss.

³¹ Almeno fino alla legge generale n. 482 del 1999, secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale (v. sentenza n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992), si dovevano considerare minoranze riconosciute i soli gruppi alloglotti i quali trovavano la fonte di tutela nelle norme di adempimento di obblighi internazionali e nelle norme interne di rango costituzionale. Le altre comunità linguistiche, per le quali non ricorrevano tali presupposti, rinvenivano, invece, il loro fondamento nel solo disposto generale di cui all'art. 6 Cost. Sul punto di recente V. PIERGIGLI, *La legge 15 dicembre 1999, n. 482 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche")*. *Ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento*, in *Rass. parl.*, 2000, p. 430 ss.

³² Sullo sviluppo normativo statale e regionale relativo alla tutela delle minoranze alloglotte, riconosciute e non, v. ampiamente E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., p. 85 ss. V. anche per quanto attiene alla normativa regionale dopo la riforma del titolo M. ROSINI, *La tutela delle minoranze linguistiche nella seconda stagione statutaria*, in E. CATELANI, E. CHELI (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 269 ss.

³³ Così testualmente A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, cit., p. 547.

³⁴ Sullo sviluppo della giurisprudenza costituzionale relativa al rapporto Stato-regioni nella legislazio-

Osservatorio sulle fonti

Queste, rese in grado di sviluppare ed attuare principi già contenuti nei rispettivi statuti³⁵, hanno così potuto potenziare le proprie competenze normative, realizzando una non irrilevante attività di promozione e di tutela, che ha riguardato, oltre alle minoranze più importanti e numerose residenti nelle regioni di confine, anche gruppi minori, diversamente dislocati nelle varie realtà territoriali. I quali, in alcuni casi, si sono visti attribuire perfino forme di garanzie vicine a quelle tradizionalmente assegnate alle comunità di più ampio rilievo³⁶.

Richiamiamo, in breve sintesi, i pur noti tratti fondamentali di questa legislazione.

Fatto salvo il comune presupposto della territorialità, che di tale tutela ha sempre costituito l'imprescindibile costante³⁷, due i principali modelli di riferimento.

Il primo è quello adottato dalla Valle d'Aosta a protezione della minoranza francofona, il quale si fonda su un sistema di perfetto bilinguismo.

Esso prevede che tutti coloro che vivono nell'area mistilingue possano conoscere ed utilizzare, indifferentemente, sia la lingua della minoranza che quella ufficiale.

Con la conseguenza di riservare ai due idiomi pari dignità nel sistema scolastico (dove è ad esse assegnato un pari numero di ore di insegnamento) e di parificarne l'uso nei rapporti con le autorità pubbliche³⁸.

Il secondo modello è quello adottato dalla regione Trentino Alto Adige (*rectius* provincia di Bolzano), a favore della minoranza di lingua tedesca, il quale si fonda, invece, su un regime di netto separatismo.

Ovverosia, esso, pur nella conferma del carattere ufficiale della lingua italiana, riconosce, all'opposto, a ciascun gruppo il diritto all'uso della lingua di appartenenza, senza alcun obbligo di utilizzare quella ufficiale³⁹.

Con la conseguenza di prevedere, questa volta, scuole separate che impartiscano l'insegnamento nella rispettiva lingua degli alunni (fatto salvo lo studio obbligatorio dell'altra, come seconda lingua) e l'uso della stessa nei pubblici uffici, ad eccezione del ricorso a testi bilingui o a traduzioni quando si tratti di rapporti fra soggetti appartenenti a gruppi diversi⁴⁰.

ne in materia v. V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie*, cit., p. 406 ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit, p. 85 ss. Ivi ampi richiami bibliografici.

³⁵ Gli statuti ordinari che nel 1971 prevedevano espliciti riferimenti alle minoranze linguistiche presenti nel loro territorio erano: Piemonte (art.7); Veneto (art. 2); Molise (art.4); Basilicata (art.5); Calabria (art. 56 lett. r). V. V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p. 164, nota n. 27.

³⁶ E' il caso dei ladini, cimbri e mocheni nella provincia di Trento; delle minoranze walser in Valle d'Aosta e degli sloveni nella provincia di Gorizia. Sul punto ampiamente V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie*, cit., p. 234 ss.

³⁷ Criterio, che fa sì che le misure a tutela di una minoranza linguistica sono predisposte solo all'interno di un determinato territorio e non possono, quindi, essere estese agli appartenenti alla stessa minoranza che si trovino al di fuori di esso. V. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 549.

³⁸ V. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 549.

³⁹ V. E. PALICI DI SUNI PRAT; op. ult. loc. cit.

⁴⁰ Tra i due, il primo sistema presenta il vantaggio di favorire maggiormente gli scambi tra i due gruppi linguistici, ma garantisce in modo assai minore la conservazione delle rispettive caratteristiche etniche linguistiche. Il secondo, viceversa, tende a cristallizzare la situazione vigente, acuendo i contrasti tra i due gruppi linguistici, ma consente, però una maggiore difesa della rispettiva identità (V. E. PALICI

Osservatorio sulle fonti

A fronte di questa ampia regolamentazione, pochi, invece, gli interventi del legislatore nazionale⁴¹. Il quale, astenendosi dal dettare discipline più organiche e generali, ha, se mai, ancora una volta, favorito le sole minoranze «riconosciute»⁴², contribuendo così, a dispetto di tutte le altre, a differenziarne e rafforzarne le già ampie tutele.

E' solo con la legge n. 482 del 1999 che, come già più volte anticipato, si è avuto un più organico intervento in materia.

Tale legge, rispondendo finalmente alle legittime istanze, volte ad assicurare garanzie più strutturali ed ugualitarie, ha cercato di dare una qualche risposta alle molte questioni in sospeso, dettando per la prima volta, una disciplina generale.

3. La legge n. 482 del 1999 e la completa attuazione dell'art. 6 Cost. Le questioni sorte intorno alla lingua italiana e alla sua ufficialità

Alla fine, dunque, di questo lungo e tortuoso percorso, la legge n. 482 del 1999 ha dato nuova e completa attuazione all'art. 6 Cost.

Essa, infatti, da un lato, ha dettato una disciplina che, rompendo la successione parziale ed episodica delle normative che si sono succedute, accomuna in un uguale riconoscimento le minoranze fino a quel momento non riconosciute⁴³; dall'altro, e allo stesso tempo, ha dato nuovo prestigio alla lingua italiana, esplicitandone in modo solenne e puntuale l'ufficialità⁴⁴ e la sua posizione apicale rispetto alle altre lingue nazionali.

La legge, venuta alla luce non senza difficoltà e contrasti⁴⁵, era stata resa ormai improcrastinabile dall'allora recente adozione, da parte dei membri del Consiglio d'Europa, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie⁴⁶, alla cui ratifica il Parlamento era in quel momento contemporaneamente impegnato⁴⁷.

Con tale accordo, lo Stato italiano si era appunto assunto l'onere di «valorizzare», al di là delle singole diversità, l'intero patrimonio linguistico nazionale, ritenuto dai firmatari dell'accordo «valore da tutelare non solo nell'interesse delle singole comunità, ma soprattutto nell'interesse dell'identità culturale e democratica (di ciascuno di essi)»⁴⁸.

DI SUNI PRAT, op. loc. cit., e, allo stesso modo, A. PIZZORUSSO, *Minoranze*, cit., p. 548.

⁴¹ V. per un quadro generale della legislazione prima della l. n. 482 del 1999, V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie*, cit., p. 145 ss.

⁴² Su cui v. quanto detto alla nota n. 31.

⁴³ Le minoranze, cioè, prima non riconosciute, la nuova tutela delle quali, se più favorevole rispetto a quella già prevista nei vari statuti speciali a favore delle maggiori comunità alloglotte, viene ad esse estesa attraverso le norme di attuazione dei rispettivi statuti (art. 18, l. n. 482 del 1999).

⁴⁴ V. art. 1 l. 482, 1999: «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano».

⁴⁵ Sulla difficoltà che hanno accompagnato l'approvazione di questa legge v. V. PIERGIGLI, *La legge 15 dicembre 1999*, cit., p. 624, nota n. 2. V. anche V. ORIOLES, *Il rapporto tra italiano e lingue minoritarie: il punto di vista del linguista*, in P. CARETTI, A. CARDONE (a cura di), *Lingue e diritti*, cit., p. 79 e s.

⁴⁶ Carta, firmata a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed entrata in vigore sul piano internazionale nel 1998 (su cui si rinvia a L. CONDORELLI, D. RUSSO, *La tutela delle lingue minoritarie, nel diritto internazionale*, cit. p. 28 ss; O. FERACI, *La tutela delle lingue minoritarie*, cit., p. 43 e s.).

⁴⁷ Ratifica, tuttavia che, per quanto ci risulta, non è ancora avvenuta.

⁴⁸ V. L. CONDORELLI, D. RUSSO, *La tutela*, cit., p. 29.

Osservatorio sulle fonti

Nel fedele rispetto di questi principi⁴⁹, la legge individua, secondo un elenco da considerarsi tassativo, le lingue oggetto di tutela: le lingue “delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate” oltre quelle “parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo” (art. 2)⁵⁰.

A tal fine essa, fissando quali criteri preliminari quello antico della *territorialità* e quello della rilevanza quantitativa detta una serie di tutele, accumulandole in una unica proclamazione⁵¹.

Queste, in breve sintesi, le garanzie previste: a. l’uso della lingua minoritaria sia come strumento di insegnamento che come materia curriculare nelle scuole materne, elementari e secondarie inferiori con possibili iniziative anche a livello universitario (artt. 4-6); b. l’impiego della madrelingua nelle pubbliche adunanze, salva l’immediata traduzione in italiano per coloro che non comprendano la lingua ammessa a tutela (art.7); c. la pubblicazione nell’idioma minoritario degli atti ufficiali dello Stato e degli enti locali, fermo restando l’esclusivo valore legale del testo redatto in lingua italiana (art. 8); d. l’impiego della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione locale e con l’autorità giudiziaria (art.9); e. l’uso della lingua minoritaria nelle indicazioni topografiche (art.10); f. la previsione di particolari condizioni a favore delle lingue tutelate nella programmazione del servizio pubblico televisivo e dell’emittenza locale(art. 12); g. la valorizzazione, a condizioni di reciprocità, delle lingue ammesse a tutela oltre i confini nazionali (art. 19)⁵².

Non è qui possibile soffermarsi sul punto.

Basti dire che, oltre a coloro che salutarono con ovvia soddisfazione l’intervento del legislatore⁵³, non è mancato chi, in posizione critica⁵⁴, ha, invece, sottolineato l’anacronistica e irragionevole esclusione di alcuni idiomi, i quali risultano ancora oggi privi di qualsivoglia tutela: i meno autorevoli dialetti, ma anche le lingue che appartengono a comunità territorialmente non identificate: in primo luogo le lingue delle c.d. «nuove minoranze»⁵⁵. Ovverosia le minoranze linguistiche che si sono venute determinando in

⁴⁹ Su cui v. L. CONDORELLI, D. RUSSO, op. loc. cit.; O. FERACI, *La tutela delle lingue minoritarie*, cit., p. 44.

⁵⁰ Le lingue, cioè, delle comunità alloglotte storicamente insediate nel nostro Paese (art.2).

⁵¹ Una tutela, dunque, quella dettata dalla legge, non a carattere necessario, ma eventuale; ovverosia operante solo in presenza di una precisa relazione territoriale della comunità interessata e della sua rilevanza quantitativa sul territorio medesimo. V. P. CARETTI, A. CARDONE, *La legge n. 482 del 1999*, cit., p. 105.

⁵² Così, come già riassunta da V. PIERGIGLI, *Art.6*, cit., p. 165.

⁵³ A commento della legge in esame v. in particolare V. PIERGIGLI, *La legge 15 dicembre 1999*, cit., p. 623 ss; P. CARETTI, A. CARDONE, *La legge 482 del 1999*, cit., p. 97 ss; V. ORIOLES, *Il rapporto tra italiano e lingue minoritarie*, cit., p. 77 ss.; S. BARTOLE, *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in *Le Regioni*, 1999, p. 1063 ss; E. MALFATTI, *La tutela delle minoranze linguistiche in Italia*, in *Scritti in onore di A. Cristiani*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 367 ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2000, I, p. 101 ss;

⁵⁴ Per questo v., dal punto di vista dei linguisti, V. ORIOLES, *Il rapporto*, cit., p. 77 ss. *Contra*, però, testualmente P. CARETTI, A. CARDONE, *La legge 482 del 1999*, cit., p. 116 ss.

⁵⁵ Su tale definizione e sulla sua assunzione da parte della dottrina sociologica v. C. GALBERSANINI,

Osservatorio sulle fonti

ragione dei flussi migratori. Quasi che la tutela di quei valori culturali ed identitari che alla lingua si riconducono perda il suo rilievo solo in virtù di un mero dato numerico e fattuale (la quantità dei soggetti appartenenti ad una data comunità e la relazione che questa ha con il territorio).

Ma, come già detto, non possiamo soffermarci nell'esame di questa legge.

Quello che vorremmo, invece, sottolineare è il fatto che, proprio nel momento in cui il legislatore è venuto a definire il complesso sistema delle lingue nazionali e a chiarire il ruolo che in esso spetta alla lingua italiana, questa stessa, per uno strano paradosso, è stata posta al centro di una serie di polemiche e contrasti, che ne hanno messo in qualche modo in discussione la posizione apicale.

La questione, come è noto, ha riguardato, in particolare, la decisione assunta dal Senato accademico del Politecnico di Milano dell'*uso esclusivo* della lingua inglese nei corsi di laurea specialistica e nei dottorati di ricerca⁵⁶.

Riassumendola brevemente, va detto che l'Ateneo milanese aveva motivato il provvedimento per la necessità di rafforzare il principio della internazionalizzazione della didattica, fissato dallo stesso ministero⁵⁷. Principio al quale, a detta degli organi accademici, essi si erano ispirati nell'assumere la determinazione di impartire gli insegnamenti dei corsi specialistici e di alta formazione in una lingua, quella inglese, ritenuta ormai «veicolo diffuso di comunicazione». Come tale, degna di essere privilegiata nell'ambito di una organizzazione didattica che fosse particolarmente qualificata ed attrattiva⁵⁸.

Contro tale decisione, prendevano posizione alcuni docenti del Politecnico i quali denunciavano la possibile violazione di principi fondamentali, quali la libertà di insegnamento e il diritto allo studio.

Ma, soprattutto, essi contestavano l'avvenuta lesione proprio dell'appena proclamato principio della ufficialità della lingua italiana, al loro giudizio gravemente compromesso da scelte che ne precludevano l'uso a favore di altri idiomi.

Mossi da tali ragioni, i docenti, prima, si rivolgevano agli organi accademici per la revoca della decisione assunta e, inascoltati, ricorrevano, poi, al giudice amministrativo, che, accogliendo le loro ragioni, annullava la delibera del Senato accademico⁵⁹.

La tutela delle nuove minoranze linguistiche. Una interpretazione evolutiva dell'art.6 Cost?, in *Riv. AIC*, p. 2, nota n.7.

⁵⁶ La decisione veniva presa nell'ambito della definizione delle «linee strategiche» votate dall'Ateneo milanese sul finire del 2011 per il biennio 2012-2014, nelle quali si prevedeva, fra l'altro, un aumento del grado di internazionalizzazione dei docenti e dei corsi di laurea. Per una puntuale ricostruzione della vicenda, v. M. A. CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, in *Diritto pubbl.*, 2013, p. 559 ss.; P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi della isterofilia linguistica*, in *Giur. cost.*, 2013, p. 1223 ss. V. anche a commento di essa G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, in *Riv. AIC.*, 1/ 2014.

⁵⁷ V. paragrafi 30 e 31 all. B, del D.M. n. 50 del 2010 recante «Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università per il triennio 2010-2013», sul cui contenuto v. P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana*, cit., p. 1225, nota n. 5.

⁵⁸ V. ancora sul punto P. CARETTI, A. CARDONE, op. ult. cit., p. 1225.

⁵⁹ V. Tar Lombardia, Sez. III, sentenza 23 maggio 2013, n.1348. A commento v. P. CARETTI, A. CAR-

Osservatorio sulle fonti

Questa, in breve sintesi, la lettura, suggerita dai ricorrenti e, poi, fatta propria dalla magistratura amministrativa.

La questione veniva tutta impostata sulla interpretazione dell'art. 6 Cost., preso a parametro, questa volta, non della garanzia delle minoranze, ma della tutela dell'ufficialità della lingua italiana, che da tale norma si ricava quale principio di indiscusso rilievo costituzionale⁶⁰.

«Non è, infatti, dubitabile – affermava il giudice amministrativo – che l'esigenza di tutelare alcune minoranze, riconoscendone l'identità linguistica, sorga in dipendenza della dichiarata ufficialità della lingua italiana».

Un principio quest'ultimo – aggiungeva il tribunale – il quale, lontano dal costituire «una vuota formula» od una «mera dichiarazione di intenti» evidenzia «il carattere centrale che l'ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato». Di conseguenza – esso concludeva – si impone che «ad essa non possa essere attribuito all'interno dello Stato un ruolo subordinato, dovendosi considerare illegittima qualsivoglia forma di emarginalizzazione, quale, appunto, l'affermata esclusività di una lingua straniera (*rectius* della lingua inglese), quale strumento di insegnamento in corsi universitari»⁶¹.

Inutile sottolineare il rilievo di tali affermazioni a fronte di fenomeni, quale quello in esame, che certo non rappresentavano allora⁶², né rappresentano oggi⁶³, gli unici episodi di una tendenza sempre più accentuata verso una eccessiva valorizzazione delle lingue più comunemente utilizzate; avvenga, essa, anche a discapito di quella italiana.

Né si può dire che il giudice amministrativo abbia assunto posizioni in qualche modo anacronistiche e, se si vuole, non «alla pari» dei tempi.

In una pronuncia di poco precedente, infatti, la stessa Corte costituzionale⁶⁴, investita di una complessa questione legata, questa volta, all'uso prioritario della lingua friulana all'interno della regione (negli uffici pubblici, negli organi collegiali, nella toponomastica e nelle scuole), aveva allo stesso modo sottolineato l'avvenuta violazione del prin-

DONE, *Ufficialità della lingua*, cit., p. 1213 ss; G. FONTANA, *Che lingua parla l'università italiana?*, in *Riv. AIC*, , 1/2014,; M. CROCE, *Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana*, in www.forumquadernocostituzionali.it.

⁶⁰ Così, come già affermato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 28 del 1982.

⁶¹ V. Tar Lombardia, Sez. III, sentenza 23 maggio 2013, n.1348., punto 3.1 del considerato in diritto.

⁶² V. le iniziative già portate avanti dallo stesso Politecnico e da altre università italiane volte ad attivare alcuni insegnamenti o interi corsi di laurea in lingua inglese, così come richiamate da M. A. CABIDDU, *La lingua e il mito*, cit., p. 565.

⁶³ V. la recente iniziativa, così come riportata dagli organi di stampa, del liceo classico Tito Livio di Milano, i cui organi scolastici avrebbero approvato all'inizio di settembre una risoluzione che introduce, a partire dal 2017, accanto alle sezioni tradizionali, sezioni nelle quali i docenti insegneranno tutte le materie solo in lingua inglese. (v. *La Repubblica*, 1 settembre, 2015).

⁶⁴ V. Corte costituzionale, sent. n. 159 del 2009. A commento v. R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative fra stato e regioni*, in www.forumquadernocostituzionali.it; E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, *ivi*; F. PALERMO, in *La Corte "applica" il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle regioni*, in *Giur. cost.*, p. 1780 ss.

Osservatorio sulle fonti

cipio costituzionale dell'ufficialità della lingua italiana.

«La consacrazione nell'art. 1, comma 1 della legge n. 482 del 1999 – essa ha puntualmente sottolineato – della lingua italiana quale “lingua ufficiale della Repubblica” non ha evidentemente una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica»⁶⁵.

La questione, si badi bene, va ben oltre i fatti appena commentati.

Essa, infatti, non solo è giunta alla soglia della Corte costituzionale, investita dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello⁶⁶, della questione di costituzionalità della norma che avrebbe consentito una tale interpretazione da parte degli organi accademici⁶⁷, ma sembra imporsi anche all'attenzione degli organi istituzionali. I quali, assai meno disposti di quanto non abbiamo fatto in passato, di permettere modi o forme di possibile *marginalizzazione* della lingua italiana, cominciano a manifestare forme di disappunto e contrarietà.

E' così accaduto che, sempre il Consiglio di Stato, pronunciandosi questa volta in sede consultiva su un atti ministeriali⁶⁸, abbia espresso preoccupazione per l'ingiustificato, e purtroppo ormai esteso, abuso di termini stranieri, richiamando l'Amministrazione, nel rispetto degli ordinari canoni di chiarezza e comprensibilità, ad un più moderato ricorso a lemmi non appartenenti alla lingua italiana.

L'Alto consesso, raccomandando la «rilettura e, ove occorra, la riscrittura del provvedimento», ha così sottolineato come ai fini di una corretta redazione di testi normativi, dovesse essere evitato «l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi di uso corrente in tale lingua». Ed ha poi sottolineato come, nel caso di un ricorso necessario a termini stranieri, dovesse essere prevista «accanto alla parola o all'espressione straniera, la traduzione in lingua italiana al fine – si è aggiunto – di prevenire incertezze interpretative ed applicative del testo normativo»⁶⁹.

Dunque, il principio della ufficialità della lingua italiana, quale principio, tutt'altro che formale, al quale si deve riconoscere piena cogenza quale limite invalicabile di ogni

⁶⁵ V. Corte costituzionale, sentenza n. 159 del 2009, punto 2.4 del considerato in diritto.

⁶⁶ Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza del giudice amministrativo della Lombardia. V. ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242. A commento della quale v. C. NAPOLI, *L'internazionalizzazione delle università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano (nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242)*, in www.federalismi.it, 2015.

⁶⁷ V. art. 2, co. 2, lett. l), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Germini).

⁶⁸ V. parere n. 2562 del 2014 sul regolamento ministeriale recante «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori dell'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE» e, in senso conforme v. parere n. 2480 del 2014 relativo al decreto del Presidente del consiglio dei ministri avente ad oggetto «Fascicolo sanitario elettronico (F.S.E.) ai sensi dell'art.12, co. 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'art. 13, co. 2-quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98», in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2015.

⁶⁹ V. parere n. 2562 del 2014, cit.

Osservatorio sulle fonti

irragionevole forma di utilizzazione (od anche valorizzazione) di altri idiomi, siano essi nazionali e non.

Né, d'altra parte, come già sottolineato, una più attenta tutela della lingua nazionale può apparire un valore anacronistico e, in qualche modo, espressione di posizioni asfitticamente autarchiche.

Ce lo ha detto, come già sottolineato, la Corte costituzionale⁷⁰; ce lo ha detto anche la Corte di giustizia, chiamata a decidere una causa promossa dallo Stato italiano contro la Commissione europea, relativa alla pubblicazione di bandi di concorso per l'assunzione di amministratori e assistenti nelle sole tre lingue c.d. «procedurali» (inglese, francese e tedesco)⁷¹ e all'obbligo dell'uso delle medesime lingue nelle prove di selezione⁷².

In tale occasione il giudice europeo, accogliendo il ricorso promosso dal nostro Paese, ha affermato come non sussistesse un adeguato rapporto di proporzionalità tra la discriminazione operata in base alla lingua (nella fattispecie la lingua italiana) e la tutela degli interessi generali del servizio, perseguiti con tale scelta.

Una affermazione, quella fatta dalla Corte, che trovava evidentemente le sue radici oltre che su motivazioni di stretto diritto, sul fondamentale rilievo attribuito alla tutela degli idiomi ufficiali dei singoli Stati membri, quale espressione della loro identità culturale.

4. Una possibile riforma costituzionale? Un problema di tutt'altro che facile soluzione

Se così stanno le cose, nasce legittima la domanda se non sia giunto il momento di inserire nella nostra Costituzione un esplicito riferimento alla lingua italiana, colmando una lacuna (voluta o non voluta dai Costituenti), che ci pone ormai in posizione arretrata non solo rispetto ai Paesi che da tempo hanno provveduto in tal senso, ma anche rispetto a quelli che, evidentemente più preoccupati di noi della difesa dei propri caratteri identitari anche a fronte della nuova dimensione europea ed internazionale, hanno già provveduto ad introdurre ai massimi livelli del loro ordinamento il riconoscimento del primato della lingua nazionale⁷³.

La questione non è certo nuova o solo di oggi.

A partire, infatti, dalla XIII legislatura non sono mancate iniziative rivolte a una modifica costituzionale in tal senso, sia pure esse, – a dire il vero – di assai breve vita, essendo tutte naufragate già all'inizio dell'*iter* parlamentare⁷⁴.

⁷⁰ V. la sentenza già citata della Corte costituzionale n. 159 del 1999.

⁷¹ Sulla distinzione fra lingue *procedurali* e lingue *ufficiali* nella Unione Europea v. I. RUBINO, *L'Italiano lingua di minoranza e di minoranze*, in P. CARETTI, A. CARDONE, *Lingue e diritti*, cit., p. 175 ss.

⁷² V. Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 27.11.2012 n. C566/10. V. il richiamo in M. A. CABIDDU, *La lingua*, cit., p. 574.

⁷³ Così la Francia (con una modifica costituzionale del 1992) e il Portogallo (con una modifica costituzionale nel 2001).

⁷⁴ Per un esame delle proposte di modifica costituzionale che si sono succedute fino ad oggi v. M. FRANCHINI, "Costituzionalizzare", cit. V. anche G. PICCIRILLI, *Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica*, in *Rass. parl.*, 2007, p. 61

Osservatorio sulle fonti

Il che, va detto, se, da un lato, dimostra come si sia da tempo manifestata una qualche pervicace volontà verso l'introduzione di esplicite forme di garanzia del nostro idioma, dall'altro, indica una eguale e contraria volontà ad evitare riforme ritenute, con molta probabilità, non solo pleonastiche rispetto ad un dato ampiamente riconosciuto, ma forse anche potenzialmente in grado di modificare i delicati equilibri che caratterizzano, nel nostro Paese, il rapporto tra la lingua italiana e le altre lingue nazionali⁷⁵.

E ciò, si badi bene, a prescindere dal significato e dalla collocazione che si voleva assegnare a tali proposte. E, cioè, sia che si intendesse intervenire sull'art. 12 Cost., aggiungendo al riconoscimento della bandiera, la proclamazione dell'ufficialità della lingua italiana; sia che si volesse agire sull'art. 9 Cost., insistendo piuttosto sul valore culturale di tale riconoscimento; sia, infine, che si preferisse operare sull'art. 6 Cost, ridisegnando in modo più chiaro ed esplicito il rapporto tra la lingua italiana e le minoranze linguistiche nazionali⁷⁶.

Non poche, dicevamo, le perplessità manifestate a riguardo.

In primo luogo, il già avvenuto riconoscimento della ufficialità della lingua italiana, se non a livello costituzionale, in alcuni statuti, come lo statuto del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, che come, già detto, richiamano tale principio⁷⁷; la esistenza, poi, di una sua solenne proclamazione da parte della legge n. 482 del 1999, già considerata quale disciplina ricognitiva ed interpretativa dello stesso principio, sia pure esso solo implicitamente ricavabile dal testo costituzionale⁷⁸; il timore, infine, politicamente diffuso, di una qualche sottintesa aggressione verso le altre lingue minoritarie⁷⁹.

Ma sopra a tutte (ed è forse questa la ragione più convincente), il pericolo insito in operazioni costituzionali volte alla modifica della prima parte della Costituzione. Una parte da tutti strenuamente preservata dal confuso e problematico dibattito sulle riforme, difendendola da possibili attacchi, volti a minarne la non scalfita vitalità⁸⁰.

E, tuttavia, nonostante la bontà e l'indiscussa ragionevolezza delle obiezioni che possono essere fatte, ci pare che esse sottovalutino l'importanza del significato che una qualche modifica in tal senso assumerebbe in un contesto sociale e culturale, quale è quello che oggi caratterizza il nostro Paese, dove non si contano più le manifestazioni di sciattezza e trascuratezza verso il nostro idioma.

Rendere esplicito in Costituzione il primato della lingua italiana quale lingua ufficiale del nostro Paese potrebbe servire allora, ben al di là del suo significato simbolico, a richiamare l'attenzione della politica e delle istituzioni sul ruolo e sulla funzione che debbano essere assegnate alla lingua italiana in una a società sempre più composita e multilingue. Una società nella quale l'apertura allo scambio ed al confronto con gli altri

ss.

⁷⁵ V. M. FRANCHINI, "Costituzionalizzare", cit., p. 5 ss.

⁷⁶ Per le diverse prospettive abbracciate dai vari progetti di riforma costituzionale, v. ancora M. FRANCHINI, "Costituzionalizzare", cit., p. 12.

⁷⁷ V. *retro*, nota n. 10.

⁷⁸ Così Corte costituzionale, sent. n. 159 del 2009, punto 2.4 del considerato in diritto.

⁷⁹ V. M. FRANCHINI, cit., p. 9, che richiama testualmente interventi in tal senso nel dibattito parlamentare.

⁸⁰ V. M. LUCIANI, *Intervento*, cit., p.4.

Osservatorio sulle fonti

idiomi, non deve far perdere di vista obiettivi irrinunciabili, quali sono la tutela e la valorizzazione di quelli che rappresentano i nostri più radicati caratteri distintivi.